

TAR Friuli Venezia Giulia - Sentenza 20/11/2004 n. 684
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1

Costituisce principio generale di tutti i contratti ad evidenza pubblica quello per cui l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, deve, di necessità, avvenire in seduta pubblica, onde consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di verificare il rispetto delle diverse garanzie che circondano la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, nonché l'identità, l'integrità e la segretezza delle offerte economiche. Il principio di pubblicità della gara, che costituisce applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa e riceve un esplicito riconoscimento nell'art. 89 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), può trovare deroga soltanto in relazione alle fasi in cui la commissione giudicatrice sia chiamata ad esprimere valutazioni tecniche sulla proposta contrattuale, come si verifica nell'appalto concorso o allorché l'aggiudicazione debba avvenire col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La violazione del detto principio inficia di per sé tutto il procedimento di aggiudicazione, senza la necessità di dimostrare specifiche conseguenze derivanti dalla sua inosservanza: questo perché l'interesse, a tutela del quale il principio è posto, è pregiudicato dal mero pericolo che possano verificarsi violazioni delle regole di gara rilevanti nelle sopra indicate fasi della procedura selettiva, senza che i concorrenti ne abbiano contezza; interesse che resta irrimediabilmente compromesso dal fatto che le sedute della commissione non siano state pubbliche laddove, invece, dovevano esserlo.